

Assicurazione Multiramo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto: G Value

Contratto multiramo (combinazione Ramo I e Ramo III)

Data di aggiornamento: 03.07.2026

Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia Via Benigno Crespi 17, 20159 Milano. Telefono: 02/84980840 - Sito Internet: www.gamalife.it - E-mail: customer@gamalife.it - PEC: gamalife@pec.it.

GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia della società portoghese a socio unico GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. con sede legale in Lisbona, Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 75 -11º piano, 1070-061, numero d'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Lisbona e codice fiscale 503024856, capitale sociale Euro 50.000.000,00 interamente sottoscritto e versato, sede secondaria in Italia presso Via Benigno Crespi 17, 20159, Milano, C.F. e n. iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano Monza Brianza e Lodi 12582180969 - Indirizzo PEC: gamalife@pec.it. Operante in Italia in regime di libero stabilimento e iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 13 ottobre 2022, n. I.00176.

Con riferimento all'ultimo bilancio presentato in Assemblea (bilancio al 31 dicembre 2025), l'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 259 milioni; la parte relativa a capitale sociale è pari a euro 50 milioni; la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 209 milioni.

Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement) è pari a euro 245 milioni.

Il requisito patrimoniale minimo (MCR Minimum Capital Requirement) è pari a euro 110 milioni.

L'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) è pari a euro 661 milioni. L'indice di solvibilità, conforme alla normativa Solvency II, ammonta a 270% (SCR ratio).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di GamaLife – Companhia de Seguros de Vida, SA. (SFCR) è disponibile sul sito internet www.gamalife.pt.

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto

G Value è un prodotto assicurativo di investimento a vita intera multiramo a premio unico integrabile con versamenti aggiuntivi, caratterizzato dalla presenza di una **Componente Gestione Separata** (Ramo I), collegata alla gestione separata "GL Style", ed una **Componente Unit Linked** (Ramo III), collegata ai seguenti 4 OICR: Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio EUR-Hedged (Codice ISIN: LU1856271447), Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio EUR-Hedged (Codice ISIN: LU1759635029), JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR Hedged (Codice ISIN: LU0974148156) e JPMorgan Global Bond Opportunities Fund EUR-Hedged (Codice ISIN: LU1056967877). Tre dei quattro OICR collegati alla Componente Unit Linked (fa eccezione l'OICR JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR Hedged), sono classificabili come opzioni finanziarie sostenibili in quanto i loro Gestori adottano tecniche di selezione degli strumenti finanziari in base a criteri che tengono conto di una valutazione della responsabilità ambientale, sociale e della struttura di governance (cosiddetta analisi ESG – Environmental, Social and Governance) così come indicato dall'Art. 8 del Regolamento UE 2019/2088. Le due Componenti costituiscono, secondo differenti percentuali di investimento fisse e non modificabili, le **4 Combinazioni predefinite di investimento PRUDENTE, EQUILIBRATO, MODERATO e DINAMICO** rese disponibili sul contratto. L'investimento dei premi, unico ed eventuali aggiuntivi, avviene in una delle 4 Combinazioni predefinite di investimento appena descritte.

Informativa sulla sostenibilità

La Compagnia integra e prende in considerazione nelle proprie scelte di investimento i rischi di sostenibilità, vale a dire quegli eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale e di governance che, se si verificano, potrebbero provocare un significativo impatto negativo o potenziale sul valore dell'investimento. Un'attenta analisi di tali rischi permette una migliore integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance all'interno di decisioni di investimento, nell'ottica di ottenere maggiori rendimenti, influenzare positivamente gli stakeholder e rafforzare la propria reputazione. In particolare, la Compagnia applica un approccio di esclusione finalizzato all'individuazione e valutazione dei rischi di sostenibilità. Tale approccio consiste nell'estromettere dal novero degli investimenti le società che operano nei settori del tabacco, alcolici, armi, pornografia, gioco e lotterie e nell'escludere le società e gli emittenti ai quali sono riconducibili controversie di natura etica e problematiche sociali e di buona governance. Similmente, nell'effettuare nuovi investimenti, la Compagnia pone particolare attenzione nella selezione delle società oggetto di investimento, escludendo società che operino in e/o generino i propri ricavi da settori controversi, quali quelli dell'estrazione di carbone e quelli legati al settore dei combustibili fossili. Attraverso tale approccio, la Compagnia valuta altresì i

principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento.

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

A condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla data decorrenza degli effetti del contratto e purché l'assicurato sia in vita, il Contraente può chiedere il riscatto totale o parziale del contratto. E' possibile richiedere il riscatto parziale del contratto purché:

- l'importo di riscatto parziale sia almeno pari a 5.000 Euro (cinquemila/00);
- il valore residuo del contratto sia almeno pari a 5.000 Euro (cinquemila/00).

Parte del premio versato all'atto della sottoscrizione viene investito nella Componente Gestione Separata (Ramo I) a cui risulta collegata la gestione separata "GL Style" dalle cui prestazioni dipendono i rendimenti attribuiti al contratto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Compagnia determina la misura di aggiornamento del capitale assicurato da attribuire al contratto. Per misura di aggiornamento si intende il rendimento realizzato dalla gestione separata nel periodo di osservazione dal 01/10 al 30/09 di ogni anno diminuito dei costi del prodotto. Non è previsto alcun meccanismo di consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto. Pertanto, qualora la misura di aggiornamento attribuita al contratto risulti negativa per effetto dei costi e/o delle fluttuazioni anche negative del rendimento della gestione separata, il nuovo capitale assicurato risulterà inferiore al capitale in vigore al 31 dicembre precedente. Il regolamento della gestione separata "GL Style" è pubblicato sul sito www.gamalife.it.

Opzioni contrattuali

Il Contraente, decorsi 10 mesi dalla data di decorrenza del contratto, può passare in ogni momento da una Combinazione predefinita di investimento ad un'altra Combinazione, presentando una richiesta di switch nella quale dovrà essere indicata l'intenzione di disinvestire **totalmente** il capitale investito nella Combinazione di investimento predefinita di origine per reinvestirlo in un'altra Combinazione predefinita di investimento di destinazione. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	In caso di riscatto non è garantito il rischio finanziario.
----------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Limiti relativi alla maggiorazione in caso di decesso

In caso di decesso, il capitale riferibile alla Componente Unit Linked (Ramo III) viene maggiorato di un importo determinato per effetto dell'applicazione di una percentuale variabile in funzione dell'età assicurativa dell'Assicurato alla data del decesso. La maggiorazione, riconosciuta a titolo gratuito, non potrà in ogni caso eccedere l'importo di Euro 75.000,00.

Limitazioni

Sono previste delle cause di limitazione dalla copertura nei casi in cui il decesso dell'Assicurato derivi direttamente o indirettamente da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- pratica delle attività sportive pericolose, anche se praticate occasionalmente, come ad esempio sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio), paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee, alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese, arrampicata libera, torrentismo, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino su sci o idrosci, sci o idrosci acrobatico, sport da combattimento e sport estremi in genere;
- incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto o idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avvenuto entro due anni dalla Data di Decorrenza di ciascun Premio;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed intossicazione farmacologica, o stati di alcolismo acuto e cronico;
- a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

Qualora il decesso fosse riconducibile ad una delle cause sopra elencate GamaLife liquiderà, in favore del/i Beneficiario/i designato/i, un importo pari alla somma dei capitali della Componente Gestione Separata (Ramo I), aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso - eventualmente riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e switch - e della Componente Unit Linked (Ramo III) - rilevato alla Data di Notifica del Decesso - quest'ultimo maggiorato di un tasso aggiuntivo pari allo 0,10%. Resta fermo il limite relativo alla maggiorazione indicato precedentemente.

L'assicurazione viene assunta senza visita medica. Di conseguenza la prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato è soggetta a regole specifiche nel caso in cui il decesso si verifichi nei 12 (dodici) mesi successivi alla Data di Decorrenza di ciascun Premio (c.d. periodo di carenza).

Se il decesso si verifica nel periodo sopra indicato, GamaLife liquiderà, in favore del/i Beneficiario/i designato/i, un importo pari alla somma dei capitali della Componente Gestione Separata (Ramo I) aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso - eventualmente riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e switch - e della Componente Unit Linked (Ramo III) - rilevato alla Data di Notifica del Decesso - quest'ultimo maggiorato di un tasso aggiuntivo pari allo 0,10%. Resta fermo il limite relativo alla maggiorazione indicato precedentemente.

La limitazione relativa al periodo di carenza non si applica, e pertanto GamaLife liquiderà il Capitale in caso di Decesso in base alle regole ordinarie, nel caso in cui il decesso, pur essendo avvenuto nel periodo di carenza, sia conseguenza diretta di una delle cause di seguito specificate purché essa abbia avuto inizio successivamente alla Data di Decorrenza del Contratto:

- tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, encefalite epidemica,

carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinazione generalizzata, encefalite postvaccinica;

- shock anafilattico;
- infortunio, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca;
- lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Per ulteriori dettagli sulle regole ordinarie si rimanda all'articolo 2 delle condizioni contrattuali.



Quanto e come devo pagare?

Premio

Il versamento del premio iniziale e degli eventuali premi aggiuntivi devono essere effettuati tramite

- bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia Monte dei Paschi di Siena - filiale MILANO Ag. 5 Iban: IT86H0103001605000001606302
- assegno bancario intestato a GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

In ogni caso non è ammesso il pagamento a mezzo denaro contante.
Periodicità del pagamento dei premi: è previsto il versamento di un premio unico alla sottoscrizione.

Importo minimo del primo premio: 5.000 Euro.
Importo minimo del Versamento aggiuntivo: 2.400 Euro.
I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.



A chi è rivolto questo prodotto?

- **Clientela**
 - persone fisiche con le seguenti caratteristiche:
 - Contraenti: di età almeno pari a 18 anni compiuti;
 - Assicurati: di età almeno pari a 18 anni compiuti e non superiore a 85 anni assicurativi;
 - persone giuridiche
- **Orizzonte temporale minimo consigliato:** 5 anni
- **Obiettivo di investimento:** correlato alla Combinazione predefinita di investimento selezionata dal Contraente in fase di sottoscrizione del contratto, caratterizzate da una più o meno elevata presenza della Componente Unit Linked (Ramo III) e in ogni caso compreso tra la conservazione e la significativa crescita del capitale. Inoltre, i Gestori di 3 dei 4 OICR collegati alla Componente Unit Linked (fa eccezione l'OICR JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR Hedged), adottano tecniche di selezione degli strumenti finanziari in base ai criteri che tengono conto di una valutazione della responsabilità ambientale, sociale e della struttura di governance (cosiddetta analisi ESG – Environmental, Social and Governance) così come indicato dall'Art. 8 del Regolamento UE 2019/2088.
- **Tolleranza al rischio e capacità di sopportare le perdite:** dipendenti dalla Combinazione predefinita di investimento selezionata e comprese tra bassa e medio-bassa.

Il prodotto non è rivolto a clienti che intendano riscattare il contratto entro i 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto e/o che abbiano un'esigenza di investimento in un orizzonte temporale inferiore ai 5 anni.



Quali sono i costi?

In aggiunta a quanto già rappresentato nel KID, si riportano i seguenti costi:

- costi applicati al rendimento della gestione separata:
non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID
- tabella sul Riscatto: trascorso almeno 1 (un) anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto è facoltà del contraente richiedere il riscatto totale o parziale, sostenendo un costo a titolo di penalità. La penalità si applica al valore di riscatto e varia in base al tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto fino alla data della relativa richiesta di riscatto totale/parziale come descritto dalla seguente tabella:

Anno del contratto	Penalità di riscatto %
Durante il 1°	Riscatto non possibile
2°	2,00%
3°	1,50%
4°	1,00%
Dal 5° in poi	0,00%

Le penali sopra riportate **non verranno applicate** nel caso in cui venga presentata una richiesta di riscatto nei limiti del 25% del valore di complessivo di riscatto attribuibile al contratto per le particolari motivazioni sottoelencate adeguatamente comprovate mediante presentazione di idonea documentazione. I casi di esenzione sono:

- **spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni** relative al Contraente, al coniuge ed ai figli;
- **acquisto della prima casa** per il Contraente.
- costi di intermediazione: con riguardo alle seguenti tipologie di voci di costo si riporta la quota parte percepita in media dagli intermediari:
 - costi di caricamento: in media l'1% del costo applicato al premio versato;
 - commissioni di gestione: in media lo 0,70% dei costi applicati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS O CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato a GamaLife abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o, per reclami concernenti la corretta redazione del KID e la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo da parte di banche e altri intermediari finanziari, alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo	presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Mediazione	interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Il reclamante potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all'interno del contratto (nelle Condizioni contrattuali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo tra le parti volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il trattamento fiscale di seguito indicato può variare per modifiche future della normativa di riferimento e dipende dalla situazione del Contraente o del Beneficiario/i. Le imposte e tutti gli altri oneri di legge relativi al Premio ed al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto. I premi versati per il presente contratto di assicurazione sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni e, non essendovi alcuna parte del premio pagato riferibile alla copertura del rischio di mortalità addebitata al cliente, non danno diritto ad una detrazione di imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF. Le somme corrisposte sia in caso di decesso dell'Assicurato che in caso di riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva sulla differenza tra l'ammontare dovuto dalla Società ed i premi pagati (ridotti tenendo conto degli eventuali riscatti parziali), come da normativa tempo per tempo vigente. Le somme corrisposte eventualmente nell'esercizio di attività d'impresa concorrono a formare il reddito d'impresa restando assoggettate all'ordinaria tassazione. Per quanto riguarda invece l'imposta di bollo, il contratto è soggetto ad imposta di bollo da calcolarsi annualmente ed è pari allo 0,20% della riserva matematica di Ramo III rilevata alla fine di ciascun anno. Qualora il Contraente non sia una persona fisica è previsto un limite massimo pari a 14.000 euro. L'imposta di bollo non viene applicata qualora il Cliente rientri tra i soggetti esclusi dall'applicazione della predetta imposta, ai sensi della vigente normativa in materia.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Qualora il cliente sia stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.gamalife.it sezione "Informativa oblio oncologico".
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.